

COPIA

BRETZEL & ASSOCIATI
Studio Legale
Via Fregaglia, 10 - 20122 Milano
Tel. 02 55.12.182 - Fax 02 55.18.12.02

TRIBUNALE DI MILANO

- Sez. 10 -G.I. dott.ssa Ferrari de Grado - ud. 06.03.2002 -

PER

LP, residente in Roma alla via []
elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Milano alla via
[] presso lo studio dell'avv. CB il quale anche
disgiuntamente dall'avv. FC del foro di Roma lo
rappresenta e difende giusta delega estesa a margine del presente atto

COPIA
per la controparte

DELEGO A RAPPRESENTARMI E

DIFENDERMI NEL PRESENTE

CHIAMATO IN CAUSA

GIUDIZIO GLI AVV.TI CB

CONTRO

E FC

Z spa (avv. GT)

CONVENUTO

ELEGGO DOMICILIO PRESSO LO

E

STUDIO DEL PRIMO IN MILANO

Fallimento XY spa (avv. LT)

- VIA [] N. []

ATTORE

[]

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

IN FATTO

E' AUTENTICA

1. La curatela del fallimento XY ha tratto Z innanzi
all'intestato Tribunale ed ha chiesto che, nel così radicato contraddittorio,
la convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di
£1.548.000.000 oltre ad interessi e rivalutazione.

Pro Avv. CB
Pro Avv. FC

A sostegno della domanda ha dedotto che, con pronuncia passata in
giudicato, Z era stata condannata, quale persona civilmente
obbligata, a risarcirgli i danni determinati dal versamento effettuato dalla

società allora in bonis e qualificati, in sede penale, quale somme corrisposte a titolo di concussione per ottenere l'aggiudicazione di un appalto.

Assume, ulteriormente, che costituirebbe accertamento passato in giudicato il pagamento della tangente nella misura indicata in citazione.

Illustra, infine, le ragioni per le quali su tale somma sarebbero dovuti interessi e rivalutazione nella misura ivi specificata.

.2. Si è costituita la convenuta Z la quale ha resistito alla domanda svolgendo eccezioni di rito e di merito ed ha, ulteriormente, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il PL.

.3. Su conforme autorizzazione del G.I. Z ha quindi citato il concludente proponendo la domanda di garanzia per la denegata ipotesi di sua condanna a risarcire XY dei danni subiti.

.4. Si costituisce, quindi, con il presente atto il signor PL per aderire alle eccezioni di rito e di merito svolte dalla difesa di Z e per resistere, invece, alla domanda svolta nei suoi confronti dalla convenuta principale. All'uopo svolge le seguenti deduzioni

IN DIRITTO

A. ECCEZIONE DI INCOMPETENZA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ROMA

La parte attrice ha riproposto innanzi al Tribunale di Milano una domanda già proposta innanzi al Tribunale di Roma ed incardinata, precisamente, innanzi alla Sezione VI bis di detto Tribunale.

Trattasi, all'evidenza, di caso paradigmatico di incompetenza per litispendenza e comunque per connessione sicchè l'adito Tribunale dovrà

spogliarsi della cognizione della causa in favore del Tribunale di Roma.

Solo in subordine dovrà essere dichiarato sospeso il giudizio.

.B. INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE

La domanda attrice muove, effettivamente, da un dato processualmente (anche se non storicamente) acquisito e cioè che la *XY* avrebbe versato l'importo di £1.548.000.000 ed avrebbe così ottenuto l'aggiudicazione di un appalto per un valore di 10 volte superiore.

La tesi avversa, quindi, riposa sull'assunto, assolutamente indimostrato, che il pagamento di una somma per ottenere un' appalto costituisca, in termini imprenditoriali, un danno corrispondente esattamente alla dazione.

Costituisce, peraltro, principio cardine del nostro sistema processuale quello per il quale la parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno deve provare, oltre al fatto illecito anche il danno ed il nesso di causalità.

Orbene, nel caso di specie, solo il primo elemento viene affrontato dalla controparte la quale, per converso, omette di considerare che nessuna derivazione logica vi è tra acquisizione di un appalto e sofferenza di un danno e, tantomeno, offre idonei argomenti per rappresentare la sussistenza di un nesso causale tra il fatto emerso ed il danno assertivamente subito.

Ferma, quindi, ogni ulteriore deduzione a seguito delle avverse integrazioni, insistiamo, allo stato per l'integrale rigetto della domanda attrice.

.C. INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI GARANZIA

Parimenti infondata, infine, è la domanda di garanzia.

La struttura della domanda di garanzia qui formulata, infatti, omette di considerare che nel caso di specie il presupposto per la condanna per il reato di concussione è originata dall'inevitabile riconoscimento della partecipazione causale determinante in capo al LT dipendente della convenuta principale Z.

Ne consegue, in particolare, che la eventuale quota parte interna del debito gravante sui condebitori deve fare carico in via esclusiva e comunque in via preponderante proprio su Z medesimo.

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così gradatamente pronunciare:

- dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma;
- rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda di garanzia proposta da Z nei confronti del concludente PL siccome infondata;
- con vittoria di spese di lite.

Unitamente al presente atto si produce:

1. atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma;
2. comparsa di costituzione PL nel predetto giudizio.

Riserve istruttorie nei limiti di cui all'art. 184 c.p.c. riservate.

Roma 26 Febbraio 2002

Avv. CB

Avv. FC